



U I L D M



Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
sezione COMO - OdV

STATUTO



Ai sensi del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia di O.d.V. ed E.T.S

STATUTO

UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - SEZIONE DI COMO ODV

ART. 1. COSTITUZIONE.

E' costituita l'Associazione denominata "**UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - SEZIONE DI COMO O.d.V**", acronimo "**UILDM Sezione di COMO O.d.V**", che agisce in osservanza del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia di O.d.V. ed E.T.S, successivamente indicata come "Associazione" o come "Sezione".

L'Associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo la locuzione "organizzazione di volontariato" o il relativo acronimo "O.d.V."

ART. 2 - PUNTUALIZZAZIONE GIURIDICA.

L'Associazione è articolazione territoriale della UILDM Nazionale Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1.5.1970 n. 391, con sede legale in Padova, retta da un suo proprio Statuto e da un suo Regolamento Generale.

Il presente statuto interno ha, quindi, funzioni di recepimento di tali norme e allo stesso tempo di manifestazione esterna della identità della UILDM Nazionale nel territorio in cui opera la Sezione.

ART. 3 – SEDE.

La sede operativa della Sezione è in Como, Via Maiocchi 4.

L'Associazione opera di norma nel territorio della provincia di Como e nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 4 – FINALITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale e apartitica ed è strutturata democraticamente.

Scopo della Associazione, nella sua articolazione territoriale la Sezione, è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli d'ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

In particolare la Sezione:

- rappresenta le problematiche delle persone con disabilità, in particolare quelle affette da malattie neuromuscolari, presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni sociali e l'opinione pubblica, in relazione allo scopo di cui sopra;
- divulga la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
- si adopera per l'eliminazione delle barriere architettoniche e culturali per una piena integrazione sociale delle persone disabili;
- contribuisce alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
- favorisce la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei disabili;
- promuove ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente dei disabili;
- promuove e sostiene, anche economicamente secondo le proprie possibilità, iniziative, piani e progetti di istituzioni pubbliche e private nonché di organizzazioni no profit relative ad attività di ricerca e alla erogazione di servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone con distrofia muscolare, con malattie neuromuscolari ed altre malattie genetiche;

- può effettuare servizi di trasporto con idonei automezzi per le persone con disabilità che non possono usufruire di tale servizio in modo autonomo o con mezzi pubblici;
- cura e produce pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornisce consulenze di esperti.

ART. 5 - COLLABORAZIONI.

Per il perseguimento dei propri scopi la Sezione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 6 – IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE.

Il patrimonio della Sezione è costituito da:

- a) i beni mobili acquistati dalla sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione e/o da altri enti e/o persone fisiche e da eventuali avanzi netti di gestione;
- b) le quote associative, una volta detratte le parti spettanti ad altre strutture, come da Statuto (nazionale);
- c) i redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione, che la Sezione gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione;
- d) le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni donazioni, sottoscrizioni, raccolte fondi, eventuali proventi ed introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, ecc. di cui la Sezione venga legalmente in possesso;

L'attività di raccolta fondi viene effettuata nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117.

- e) ogni altro tipo di entrate e di beni ammessi ai sensi del D.Lgs.117/2017

È piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto delle delibere

nazionali, delle norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

È compito del Consiglio Direttivo della Sezione evitare comunque che modi e forme di raccolta dei fondi possano essere lesive della dignità delle persone disabili e/o della UILDM, o che possano ledere diritti o interessi di altre Sezioni.

ART. 7 – GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE ECONOMICHE.

Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati dalla Sezione, in piena autonomia, per il perseguimento degli scopi indicati all'art. 4, nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM e in conformità alle deliberazioni e direttive impartite dagli Organi sociali della Sezione.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale:

- a) la Sezione gestisce a titolo di comodato i beni immobili e i beni mobili registrati acquisiti dalla UILDM per donazione o per acquisto e ubicati nel suo ambito territoriale;
- b) eventuali modifiche, ristrutturazioni ed adeguamenti delle strutture, delle attrezzature e degli impianti alle normative vigenti, pur a carico della Sezione, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Nazionale;
- c) eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Sezione;
- e) in caso di alienazione dei beni di cui sopra il ricavato netto è acquisito integralmente al patrimonio della Sezione.

ART. 8 – I SOCI.

Possono essere Soci della Associazione coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti.

L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori, i quali, però, non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo fino al compimento della maggiore età.

L'adesione alla Associazione avviene con le modalità stabilite nel Regolamento Generale e dai provvedimenti della UILDM Nazionale.

La qualità di "socio" si acquisisce con la formale approvazione della domanda e il versamento della quota sociale.

Soci sono coloro che svolgono prestazioni volontarie, gratuite e spontanee, in forma continuativa, anche come componenti degli organi statutari, per il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero tutti coloro che versano una quota annua fissata dagli organi della UILDM Nazionale.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I soci sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse con l'attività svolta e per la responsabilità civile verso terzi (art. 18 del D. Lgs. 117/2017)

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

I Soci hanno diritto:

- alla partecipazione con pieno diritto e pari opportunità alla vita ed all'attività della Sezione;
- al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente statuto;
- ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali.
- ad assistere alle assemblee di ogni sezione e a quelle nazionali

- Alla consultazione dei libri sociali della Sezione presso la sede, previa richiesta al segretario.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme dello statuto sociale, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell'Associazione Nazionale e della Sezione;
- collaborare, a qualsiasi livello, nei limiti delle proprie possibilità, per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche nella sfera privata, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone disabili e per la loro piena inclusione sociale;
- evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare danno morale o materiale all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui si è a conoscenza, che possano ledere l'associazione stessa.

ART. 10 – I RAPPORTI CON I SOCI.

I rapporti con i Soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

- a) recesso unilaterale del Socio, che deve essere presentato per iscritto;
- b) decesso;
- c) morosità nel pagamento della quota annuale;
- d) radiazione (art. 9 comma 2 dello Statuto Nazionale UILDM)
- e) decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporto di dipendenza o da rapporto patrimoniale organico fra il soggetto e l'Associazione.

ART. 11 - DISCIPLINA

Ai soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono esser comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:

- censura

- sospensione dello *status* di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
- radiazione o esclusione.

La radiazione può essere adottata:

- a) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa
- b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

La censura e la sospensione vengono comminate dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta della Sezione. La radiazione è comminata dall'Assemblea dei Soci ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 comma 3 del Codice Civile.

Il socio può impugnare il provvedimento disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data della comunicazione.

I provvedimenti definitivi hanno effetto su tutto il territorio nazionale.

ART. 12 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo, a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 13 – ORGANI DELLA SEZIONE.

Sono organi della Sezione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'organo di controllo qualora ricorrano i limiti dimensionali ex art.30/2° comma C.T.S.
5. il Revisore legale dei conti qualora ricorrano i limiti dimensionali ex art. 31/1° comma C.T.S.

Tutte le cariche sociali (ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397/2° comma C.C.) sono gratuite, fatto salvo il rimborso di spese a norma di legge nelle modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo. I titolari delle cariche sociali sono assicurati come i soci attivi.

ART. 14 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti nel registro dei soci della Sezione in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

All'Assemblea può partecipare l'organo di controllo e/o il Revisore dei Conti, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno secondo le indicazioni dello Statuto, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale, entro il mese di marzo. Essa è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento; sarà diramato con i mezzi di posta ordinaria o altre forme di posta tecnologica (elettronica, fax, messaggeria, altro)

almeno otto giorni di anticipo sulla data di convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a due volte il numero dei componenti il Consiglio Direttivo della Sezione.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe.

Sono compiti della Assemblea ordinaria:

- a) discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente;
- b) discutere e approvare i bilanci della Sezione;
- c) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nominare e revocare per giusta causa l'Organo di controllo
- e) nominare e revocare per giusta causa il Revisore dei Conti;
- f) eleggere i delegati all'assemblea nazionale.
- g) esaminare e deliberare su ogni altro argomento, relazione, proposta e documento ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo o dai soci presenti.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione della Sezione con le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento Generale e dai provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale.
- c) deliberare in ordine alle questioni proposte dai richiedenti l'Assemblea stessa

L'assemblea straordinaria è convocata, su richiesta del Presidente oppure dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, altresì, quando lo richiedano almeno un terzo dei soci iscritti nel registro

sociale sezionale o dall'Organo di controllo o dal Revisore dei conti, con l'indicazione obbligatoria dell'argomento da trattare.

ART. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE.

Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da un numero dispari di non meno di 7 e non più di 15 membri eletti dalla assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Consiglio rimane in carica comunque fino al suo rinnovo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza il componente viene surrogato dal primo dei non eletti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa l'Organo di controllo o il Revisore dei Conti con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, o su richiesta dell'Organo di controllo o del Revisore dei conti con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Il Consiglio Direttivo è valido se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) proporre le modifiche dello statuto interno;
- b) deliberare la convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci.
- c) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente della Sezione;
- d) nominare, tra i propri componenti, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Sezione;
- e) adottare il bilancio d'esercizio (o consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;

- f) adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Sezione;
- g) adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non attribuite ad altri organi della Sezione.

Proporre agli organi nazionali della UILDM l'adozione di sanzioni disciplinari.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 16 - IL PRESIDENTE.

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione alle condizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di UILDM Nazionale.

Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'assemblea dei soci previa deliberazione del Consiglio Direttivo
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- d) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
- e) dirigere, coordinare, controllare il personale e i collaboratori retribuiti;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e degli eventuali enti organizzazioni partecipate;
- g) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, del Consigliere più anziano di età, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

ART. 17 – IL VICE PRESIDENTE.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne svolge tutte le funzioni al medesimo attribuite.

ART. 18 - IL SEGRETARIO.

Compete al Segretario della Sezione:

- la tenuta dei libri sociali;
- la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- la tenuta della corrispondenza e dell'archivio della Sezione.

Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Sezione.

ART. 19 - IL TESORIERE.

Compete al Tesoriere:

- a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
- b) tenere i rapporti con l'organo di controllo e/o il Revisore dei Conti ;
- c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese;
- d) provvedere alle spese sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) svolgere il controllo del sistema amministrativo-contabile della Sezione che assicuri economicità e controllo della gestione.

ART. 20 – L'ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale formato da soggetti scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Ad essi si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 30 comma 6-7 e 8 D.Lgs 117/2017.

La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 21 – IL REVISORE LEGALE DEI CONTI.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 comma 1 D.Lgs 117/2017, o in difetto di tali presupposti, quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro.

ART. 22 – BILANCI E NORME DI GESTIONE.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale è tenuto secondo le indicazioni dello Statuto, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.

Detti proventi sono destinati a sostenere le finalità statutarie della Sezione in osservanza dei principi del D. Lgs. 117/2017.

Al verificarsi delle condizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione redigerà il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23 – DIPENDENTI E COLLABORATORI.

La Sezione può assumere dipendenti e/o giovare dell'opera di collaboratori nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra la Sezione e i dipendenti e i collaboratori sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo della Sezione stessa.

Detto personale è assicurato secondo legge contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 24 – MODIFICHE DELLO STATUTO DI SEZIONE.

Le modifiche del presente statuto (ad eccezione di quelle di adeguamento a norme vincolanti di legge) dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei soci della Sezione con la maggioranza qualificata del 50% dei soci iscritti.

Si osservano le norme dello Statuto e del regolamento generale della UILDM Nazionale.

ART. 25 - SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE, CESSAZIONE.

Lo scioglimento, l'estinzione, la cessazione e la devoluzione del patrimonio della Sezione vengono deliberati dall'assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci iscritti.

In caso di scioglimento della Sezione per qualsiasi causa, il patrimonio netto residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio R.U.N.T.S. competente, alla UILDM Nazionale ODV, o in mancanza ad altro ente E.T.S che persegue finalità analoghe, operante nel medesimo ambito territoriale della Sezione o, in mancanza alla Fondazione Sociale.

Per il parere si applica la procedura di cui all'art. 9 2° periodo C.T.S.

ART. 26 – NORMA DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente statuto interno si fa riferimento allo Statuto e al regolamento generale della UILDM Nazionale e alle

disposizioni di legge in materia di Organizzazioni di volontariato e di E.T.S.

Il presente statuto entra in vigore al momento dell'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Resta inteso che sino all'istituzione del RUNTS l'Associazione godrà della disciplina fiscale delle onlus. Con il decorso del termine di cui all'art. 104, c 2°, D.Lgs 117/2017 (e previa iscrizione al RUNTS) l'Associazione sarà soggetta alla disciplina fiscale degli ETS e si determinerà la cessazione definitiva dell'efficacia delle clausole statutarie rese necessari dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore

Como, 01 Agosto 2020

La Presidente
(Gabriella Meroni)